



SENT. 237/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere-relatore

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61701** del registro di segreteria,
proposto da:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*;

(Appellante)

contro

- **MANZO Donatina**, nata a Serino il 7.8.1969, (c.f.: MNZDTN69M47I630S), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Freda (c.f.: FRDCMN65L22A509F) - indirizzo di posta elettronica certificata carmine.freda@avvocatiavellinopec.it -

(Appellata)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 379/2024, pubblicata il 5 luglio 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Ida Contino ed il rappresentante della Procura generale, nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni. Non comparsa l'appellata.

FATTO

1. Con la sentenza n. 379/2024 la Sezione giurisdizionale campana dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti della sig.ra Manzo Donatina per l'indebita percezione del sussidio noto come "*reddito di cittadinanza*". Nello specifico, la Procura regionale aveva contestato all'appellata di aver percepito le provvidenze pubbliche in violazione delle prescrizioni di cui al d.l. 28.1.2019 n. 4 (convertito in l. 28.3.2019 n. 26)) dichiarando falsamente che il suo nucleo familiare era composto esclusivamente da lei e dalla figlia, nonostante fosse coniugata (e non separata) sin dal 18.5.2000 con il sig. OMISSIS (questi avente diversa residenza anagrafica ma comunque, ai sensi dell'art.3 del d.p.c.m. 5.12.2013, n.159, facente parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell'attestazione ISEE).

Tale falsa e artificiosa rappresentazione del proprio stato di famiglia aveva consentito alla Manzo di ottenere indebitamente l'aiuto pur non possedendo i requisiti reddituali richiesti dal legislatore. Dalle indagini

svolte dalla Guardia di Finanza, infatti, era emerso che il coniuge, avvocato del foro di Avellino, era proprietario di molti fabbricati e di diversi terreni sicché ove la Manzo avesse dichiarato la reale situazione del nucleo familiare, sarebbero stati superati i limiti reddituali e il limite patrimoniale di 30.000 euro di cui all'art. 2, comma 1, lett.b del d.l. n. 4/2019.

Di qui la richiesta di restituzione delle quote di contributo percepite per un totale di euro 21.399,91.

2. La Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con la sentenza gravata, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Il Collegio di prime cure, dopo aver puntualizzato di non condividere la posizione assunta da questa Sezione di appello con la sentenza n. 468/2022, dava conferma al proprio, consolidato, orientamento, negando, quindi, la giurisdizione del giudice contabile nella materia dell'illecita percezione del reddito di cittadinanza. A tale conclusione perveniva escludendo che nella fattispecie fosse ravvisabile un rapporto di servizio funzionale tra il percettore del reddito e l'amministrazione erogatrice del beneficio. Sul punto, dopo aver richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, qualificava il reddito di cittadinanza in termini di *<< pubblico sussidio in quanto volto al supporto economico dei ceti meno abbienti, mentre la finalità di inserimento al lavoro, peraltro non dipendente esclusivamente dalla condotta del percettore, "resta un obiettivo esterno di politica legislativa, che si aggiunge a quello di contrasto alla*

povertà e al disagio sociale che connota in maniera assorbente la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori”>>. Tale natura, secondo il giudice di prime cure, sarebbe stata peraltro rafforzata dalla mancanza del vincolo di destinazione delle risorse pubbliche e dell’obbligo di rendicontazione.

3. Con atto notificato in data 11.7.2024 e depositato in Segreteria il 30.7.2024, la Procura regionale ha proposto appello avverso la sentenza n. 379/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, formulando i seguenti motivi d’appello.

3.1 Esistenza di un programma pubblicistico quale obiettivo del d.l. 28 gennaio n. 4/2019.

L’appellante, nello specifico, ha rilevato che la misura in esame s’inserisce nell’ambito di un programma pubblicistico di natura macroeconomica volto all’incremento occupazionale complessivo attraverso l’inserimento lavorativo dei singoli percettori del reddito di cittadinanza. Ciò emergerebbe, secondo la prospettazione dell’appellante, in maniera inequivoca, dalla qualificazione normativa dell’intervento in esame in termini di «*misura fondamentale di politica attiva del lavoro*», oltre che dai principi posti dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n.19/2022).

3.2 Gli strumenti di realizzazione del programma pubblicistico del d.l. 38 gennaio 2019 n. 4.

Secondo l’appellante, il legislatore, al fine di realizzare il programma pubblicistico, oltre all’erogazione del reddito di cittadinanza avrebbe previsto ulteriori strumenti quali: a) gli sgravi fiscali a favore dei datori

di lavoro che assumono i percettori del reddito di cittadinanza; b) un'apposita dotazione di ispettori della GdF il cui organico è aumentato di 100 unità ; secondo l'appellante, peraltro, tale previsione è il segno indubbio della volontà normativa di realizzare un programma pubblicistico in quanto mai i sussidi pubblici sono stati accompagnati da un aumento di forze di polizia; c) *la promozione e lo sviluppo della formazione professionale continua e di percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati*, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori (cfr. art. 11-*bis* che modifica l'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388); d) un *impegno organizzativo ed economico rivolto all'emersione del lavoro irregolare*, sia attraverso l'erogazione del reddito di cittadinanza, sia mediante i controlli garantiti da un aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri (art. 7, comma 15-*quater* e 15-*quinqies*); e) *l' impegno dei percettori del reddito di cittadinanza in specifici programmi* (elaborati dai singoli Comuni e definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) utili alla collettività, *in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni* (art. 4, comma 15 e art. 6, comma 4); f) un complesso *programma di rafforzamento e di razionalizzazione dei servizi per l'impiego* (art. 12) attraverso l'uso di piattaforme digitali che, dialogando tra loro, rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi per l'impiego a livello territoriale (art. 6).

Tutti gli strumenti innanzi evidenziati, secondo l'appellante, dimostrerebbero che l'erogazione del reddito di cittadinanza è inserita

nell'ambito di un ambizioso programma pubblicistico del quale l'agevolazione è il principale, ma non l'unico, strumento realizzativo.

Infine, secondo l'assunto dell'appellante, al fine di negare l'esistenza, in concreto, del cennato programma pubblicistico, non avrebbe alcun rilievo la circostanza, verificatasi *ex post*, della mancata realizzazione del sistema dei «*navigators*» *“rappresentando tale circostanza un elemento metagiuridico, al di fuori della norma, la quale deve essere esclusivamente interpretata con riferimento alla formulazione letterale ed all'intenzione del Legislatore”* (pag. 10 atto d'appello).

3.3 Funzione del «reddito di cittadinanza» nell'ambito del «programma pubblicistico» perseguito dal d.l. 28 gennaio 2019, n.

4.

Secondo l'assunto difensivo, l'erogazione del reddito di cittadinanza rappresenta il principale (ma non l'unico) strumento concreto per la realizzazione del programma pubblicistico di politica economica ed occupazionale perseguito dal Legislatore. L'ausilio economico, infatti, assicurando ai percettori condizioni reddituali minime, consente ai beneficiari di cercare un'occupazione lavorativa, anche aderendo a percorsi formativi e partecipando ai progetti di interesse sociale e culturale predisposti dai Comuni.

Pertanto, secondo la prospettazione dell'appellante, la strumentalità della misura rispetto al raggiungimento di finalità pubblicistiche giustifica altresì la sottrazione del reddito di cittadinanza alla disciplina dell'IRPEF (art. 3, comma 4): non si tratta infatti, di reddito prodotto dal percettore, ma di provvidenza concessa dall'amministrazione al fine di

agevolare l'inserimento occupazionale del soggetto percipiente (cfr pag. 12 atto d'appello).

3.4 Ruolo svolto del richiedente/percettore del «reddito di cittadinanza» nell'ambito del «programma pubblicistico» perseguito con il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,

In proposito l'appellante ha evidenziato che, al contrario di quanto assunto dal giudice di prime cure, il richiedente/percettore del reddito di cittadinanza è chiamato dalla legge a sottoscrivere un «Patto per il lavoro» che lo stesso legislatore qualifica come «Patto di servizio» (art. 4, comma 7, che rinvia all'art. 20 del D.lgs. 14.9.2015, n. 150). Con tale patto il beneficiario assume obblighi di «servizio» nei confronti della pubblica amministrazione, volti alla realizzazione di un «programma pubblicistico» di aumento dei livelli occupazionali, e, in adempimento dei quali, è tenuto a svolgere, pena la revoca del beneficio, specifiche «attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1).

Ciò posto, secondo la Procura, deve ritenersi sussistente il «rapporto di servizio» – e, quindi, la giurisdizione contabile – in quanto il percettore dell'aiuto, attraverso una sua iniziativa personale (la domanda tesa all'ottenimento del contributo) si è inserito, volontariamente, *“in un binario orientato al perseguimento di una politica e/o finalità di interesse pubblico alla cui realizzazione sono destinate pubbliche risorse”* (pag. 17 atto d'appello).

3.5 Ciò considerato, la Procura appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza n. 379/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania nella parte in cui ha negato la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di Manzo Donatina, con rinvio del giudizio al primo giudice per la prosecuzione del merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c..

4. Si è costituita l'appellata Manzo Donatina con il patrocinio dell'avv. Carmine Freda controdeducendo all'appello e chiedendone il rigetto. Nello specifico l'appellata, dopo essersi diffusamente soffermata sugli elementi fondanti la giurisdizione contabile, sui presupposti della responsabilità amministrativa, sugli elementi integranti il rapporto di servizio, ha rilevato che il reddito di cittadinanza non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. Il percettore del reddito, secondo l'assunto difensivo, è *“un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica, prive di vincolo di destinazione, erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione”*. Conclusivamente, ad avviso dell'appellata, la natura solidaristico-assistenziale, esclude in radice l'inquadramento dell'emolumento in esame nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'ente erogante, investendo, per l'effetto, il giudice ordinario della *potestas iudicandi* sulle controversie riferite al suo indebito utilizzo.

5. All'odierna udienza, non comparsa l'appellata (verificata la ritualità della notifica del d.f.u. avvenuta a mezzo *p.e.c* il 15 aprile 2025), il V.P.G. Cerioni ha richiamato l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sent. n. 31 del 20 marzo 2025, in base al quale il reddito di cittadinanza non costituisce un aiuto assistenziale, ma ha la funzione di reinserimento del soggetto nel contesto produttivo e, pertanto, grava il percipiente dell'obbligo di rispettare il programma pubblicitario connesso alla sua concessione il che integra il "rapporto di servizio", la cui sussistenza incardina la giurisdizione della Corte dei conti. Quindi il rappresentante della Procura generale ha evidenziato che sulla giurisdizione in materia di reddito di cittadinanza questa Sezione si è già espressa con la sent. n. 468/2022, nonché con diverse altre sentenze nell'ultimo anno, tra cui la n. 83/2025. Ha, infine, aggiunto che la parte appellata ha abusato del reddito di cittadinanza non solo perché era sottoposta a misura cautelare, ma anche perché, qualora fosse stato correttamente considerato lo stato di famiglia, cioè il fatto che era coniugata, sarebbe risultata in possesso di un patrimonio superiore al minimo.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio intende dare continuità, non trovando motivi per discostarsene, all'orientamento già univocamente espresso in materia da questa Sezione d'appello.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 468/2022 e alle più recenti decisioni n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 e n.

158/2025 le quali, all'esito di un articolato percorso logico-argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato anche ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del c.d. "reddito di cittadinanza".

Tutto ciò valorizzando:

- la natura della misura in questione quale strumento di politica attiva del lavoro;
- la sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra il percettore e l'Amministrazione erogante, per essere il primo funzionalmente inserito all'interno di uno specifico programma pubblicistico, indipendentemente dal trasferimento al medesimo percettore di funzioni e poteri autoritativi della p.a. e dalla configurazione, a carico dello stesso, di obblighi di rendicontazione delle somme percepite.

Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che *«il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto nell'ordinamento italiano dal d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e in gran parte successivamente abrogato dall'art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge, infatti, definisce il reddito di cittadinanza "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro".*

Ai sensi del successivo art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza, è necessario rispettare alcune condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, con obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall'Amministrazione e adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale attraverso la sottoscrizione di un "patto per il lavoro" e, in presenza di particolari criticità, di un "patto per l'inclusione sociale".

Al rispetto di tali condizioni, salvi taluni casi specifici di esonero, sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Il venir meno agli obblighi previsti comporta dirette conseguenze negative sulla percezione del beneficio (a seconda della gravità dell'inadempimento, dalla decurtazione delle somme da erogare sino alla decadenza o alla revoca del beneficio con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito).

L'art. 3, comma 6, del d.l. n.4/2019 specifica che il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del medesimo decreto-legge (che non richiede la preventiva stipulazione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale).

Il successivo art. 4, comma 4, del d.l. n.4/2019 precisa che la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l'erogazione del beneficio. L'art.7, comma 5, dispone la

“decadenza” dal reddito di cittadinanza, tra l’altro, ad eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale.

Il reddito di cittadinanza ha, dunque, la chiara finalità di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e costituisce uno strumento di politica attiva del lavoro. Le condizionalità che caratterizzano la misura, tutte finalizzate all’inserimento lavorativo dei beneficiari, escludono la riconducibilità dell’istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale.

Elemento necessario per l’inserimento degli interessati nel programma pubblico di ingresso nel mondo del lavoro è, quindi, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall’interessato all’INPS, equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 4, comma 4, del d.l. citato). La stipulazione del patto per il lavoro costituisce, pertanto, un adempimento successivo e non un requisito preliminare. La mancata stipulazione del patto per il lavoro determina infatti, la decadenza dal reddito di cittadinanza già riconosciuto.

La qualificazione del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva del lavoro e non come prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale trova autorevole conferma nella costante e univoca giurisprudenza costituzionale in materia. Già prima della menzionata sentenza di questa Sezione n. 468/2022, la Corte costituzionale aveva, infatti, avuto modo di affermare che il reddito di cittadinanza non aveva natura meramente assistenziale, proprio

perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comportava precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo (sentenza n.126/2021). Il reddito di cittadinanza, non avendo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può quindi essere equiparato all'assegno sociale (sentenza n.137/2021) né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di obblighi e condizionalità (sentenze n.122/2020 e 126/2021). In altre parole, il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale (sentenza n.169/2023).

Questo orientamento è stato recentemente ribadito nella sentenza n.31/2025 dove si legge: "In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva (...) Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale" (...)

Atteso quindi che il reddito di cittadinanza, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolveva esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma perseguiva diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non vi sono motivi per negare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l'Amministrazione erogatrice e, quindi, conseguentemente, la giurisdizione contabile in caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Né, in senso contrario al riconoscimento del rapporto di servizio, atteso che ciò che conta è il perseguimento della finalità prevista dalla legge, può risultare rilevante l'eventuale mancata effettiva realizzazione dell'obiettivo occupazionale, pur a fronte del corretto ed esaustivo espletamento degli adempimenti richiesti dalla legge.

Come già sostenuto da questa Sezione nella più volte menzionata sentenza n. 468/2022, la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né

la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659). L'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (ex plurimis, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).

Quindi, considerato che, in rapporto al reddito di cittadinanza, il prevalente fine pubblico era costituito dall'inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico, avendo il previsto beneficio economico un carattere assistenziale meramente secondario e strumentale, va senz'altro riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura e l'Amministrazione erogatrice e, quindi, la giurisdizione contabile. Il beneficiario del reddito di cittadinanza non era, infatti, un mero destinatario di provvidenze pubbliche per alleviare precarie condizioni economiche ma il destinatario di risorse pubbliche alle quali era impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato

del lavoro.

Come quindi condivisibilmente affermato nel citato precedente di questa Sezione “tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per la partecipazione attiva dell’interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla percezione stessa del beneficio”; ed ancora “la circostanza che la principale natura dell’istituto sia quella propulsiva rispetto al mondo del lavoro è rimarcata, appunto, dalle numerose condizionalità che lo accompagnano” (sentenza n.468/2022).

(...) Parimenti non decisivo per il diniego della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza risulta essere l’art.3, comma 4, del d.l. n.4/2019 secondo il quale il reddito di cittadinanza era esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento.

Si osserva che il reddito di cittadinanza, come detto, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, perseguiva principalmente obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, quindi, il correlato beneficio economico, per il quale era prevista una esenzione fiscale, non ne mutava la natura.

Peraltro, l’esenzione dall’IRPEF del beneficio economico ottenuto, così come avviene per ogni altra agevolazione fiscale, non implica automaticamente l’assenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile potendo, anzi, costituire una misura strumentale alla migliore realizzazione di un

determinato interesse pubblico.

Nel contempo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, risulta rilevante, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio e del conseguente riconoscimento della giurisdizione contabile, il chiaro ed univoco orientamento costantemente espresso dalla Corte costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza non costituiva una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale di interesse pubblico. La temporaneità della misura e la previsione di rigide condizionalità che, se disattese, erano idonee a determinare il venir meno del diritto alla prestazione sarebbero risultate, infatti, del tutto inconciliabili con una qualificazione meramente assistenziale per la quale, viceversa, prevale l'esigenza di rispondere ai bisogni primari» (così, testualmente Corte conti, Sez. II App., n. 106/2025 e n. 83/2025; in terminis, anche Sez. II App. n. 468/2022, n. 158/2025).

Resta allora confermata l'infondatezza della posizione del giudice di prime cure, tenuto conto, alla luce di quanto sopra esposto:

- della natura del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro;
- della sussistenza del c.d. rapporto di servizio tra privato percettore e Amministrazione erogante, la cui configurazione può prescindere dal trasferimento, in capo al primo, di funzioni e poteri autoritativi e dalla previsione, in capo allo stesso, di obblighi di rendicontazione finale delle somme di denaro

	18	SENT. 237/2025
	ricevute;	
	- dell'irrelevanza della eventuale, mancata attuazione	
	dell'obiettivo occupazionale, dovendosi guardare, come ben	
	rimarcato dalla Procura appellante, alla formulazione letterale e	
	all'intenzione del Legislatore e, dunque, alla finalità sottesa alla	
	previsione normativa della misura.	
	Conclusivamente, l'appello va accolto e, per l'effetto, ai sensi dell'art.	
	199, comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c., affermata la giurisdizione	
	della Corte dei conti nella controversia oggetto del presente giudizio,	
	gli atti vanno rimessi al giudice di primo grado per la prosecuzione, in	
	diversa composizione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche	
	sulle spese del presente grado d'appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente	
	pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla Procura regionale	
	presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania e, per	
	l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:	
	- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nella presente	
	controversia;	
	- rimette gli atti al giudice di primo grado, in diversa composizione,	
	per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche	
	sulle spese del presente grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco